

Riforme possibili

Incontro del 20.02.2019

Note sul disegno di legge

Principi

Creazione in tutte le Procure delle unità di PM e di polizia giudiziaria specializzati nel trattare certi specifici delitti. La specializzazione è il fulcro della accoglienza della p.o. e quindi del rapporto fiduciario tra Istituzione e Cittadino.

Formazione continua e specialistica delle Forze dell'Ordine che devono approntare unità operative in grado di rispondere alle esigenze delle perone offese (donne e minori) che si rivolgono ad esse.

Corretto è l'approccio della osmosi tra Processo Civile e Procura della Repubblica. Non perché gli atti vadano a cumularsi ma è corretto che la Procura possa conoscere di situazioni particolari in cui sono coinvolti minori.

Possibili riforme di tipo normativo

- a) Possibilità prevista per legge che la persona offesa possa avere, come l'imputato due difensori e che se ammessa al gratuito patrocinio Ella deve comunque poter godere di due difensori;
- b) Semplificazione (ma questo per tutti i processi penali) del sistema delle notifiche. Una volta che l'imputato è stato messo al corrente del processo poi tutte le notifiche si debbono fare al legale e devono intendersi come conosciute dall'interessato. Non è ammissibile che un cittadino non sia responsabile del proprio procedimento e processo e l'Amministrazione della Giustizia debba andare a trovarlo in ogni dove;
- c) Possibilità per la p.o. di reati di genere e violenza sessuale (ma lo si potrebbe prevedere in generale) di richiedere l'incidente probatorio direttamente al GIP a mezzo del difensore senza dover passare dal PM, con ciò alleggerendo anche l'attività della Procura che finalmente avrebbe un atteggiamento sinergico con la p.o. e il suo difensore. Sempre, ovviamente, nel rispetto delle diverse prerogative e specificità.
- d) Sequestro dei beni immobili e mobili dell'imputato nei reati di genere e violenza sessuale per tutti e tre i gradi di giudizio. Vi è già ma non così forte.

e) Abusi sessuali sui minori senza prescrizione. La prescrizione inizia a decorrere dalla data della denuncia e non può essere inferiore a 15 anni. Il processo semmai può avere problemi ricostruttivi di prova ma deve essere salvaguardato il diritto del minore abusato di denunciare anche molti anni dopo.

f) Poco realista e senza sanzione processuale appare la previsione legislativa secondo cui la p.o. deve essere sentita dal PM entro 3 giorni dalla denuncia. Irreale nel sistema attuale e soprattutto priva di sanzione processuale. Molto più importante (come peraltro prescrive la Convenzione di Istanbul) appare che la p.o. abusata sessualmente o vittima di reati di genere sia sentita con tutte le garanzie processuali nel contraddittorio delle parti in forma tutelata e questa audizione sia unica così impedendo la vittimizzazione di secondo grado.

g) Deve, inoltre, essere riformata la normativa sulle attenuanti. Non si possono vedere applicate per reati del genere. Metterei un divieto per reati quali quelli in questione.

h) Ragionamento diverso va fatto sull'esecuzione della pena che per questi reati deve essere effettivamente rieducativa. Altrimenti il rischio è di rimettere in circolo soggetti di nuovo pericolosi per le vittime o per altre vittime.

Dott.ssa Maria Pia Turiello
Criminologa forense
Mediatore per la risoluzione dei conflitti
Presidente AISPAC